

ASSOCIAZIONE INTERNAZIONALE STUDI DI CANTO GREGORIANO

STATUTO

DENOMINAZIONE – SEDE – SCOPO

ART. 1 – È costituita “L’ASSOCIAZIONE INTERNAZIONALE – STUDI DI CANTO GREGORIANO” (AISCGre).

ART. 2 – Essa ha sede in Cremona; |ha carattere federativo ed è composto da diverse sezioni.*¹

ART. 3 – L’associazione ha lo scopo di continuare l’orientamento semiologico gregoriano iniziato da Eugène Cardine |con tutte le implicazioni già acquisite in ordine allo stile melodico verbale gregoriano, teorico e pratico. Questo nel rispetto del principio fondamentale della simbiosi tra testo e melodia e della semiologia gregoriana quale perfezionamento delle acquisizioni sulla scrittura neumatica.*¹

In questo intento promuove:

- a) lo studio del canto gregoriano in tutti i suoi settori;
- b) la diffusione del canto gregoriano;
- c) l’organizzazione di corsi, conferenze, convegni, pubblicazioni, concerti, incisioni.

L’Associazione |non ha fine di lucro.*¹

PATRIMONIO e ESERCIZI SOCIALI

ART. 4 – Il patrimonio è costituito:

- a) da beni mobili ed immobili che diverranno di proprietà dell’Associazione;
- b) da eventuali erogazioni, donazioni e lasciti;
- c) da eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze di bilancio.

Le entrate dell’Associazione sono costituite:

- a) dalle quote sociali;
- b) dall’utile derivante da manifestazioni o partecipazioni ad esse;
- c) da ogni altra entrata che concorra ad incrementare l’attivo sociale.

ART. 5 – L’esercizio finanziario chiude al 31 (trentuno) dicembre di ogni anno. Entro trenta giorni dalle fine di ogni esercizio verranno predisposti dal Consiglio Direttivo il Bilancio consuntivo e quello preventivo del successivo esercizio.

SOCI

ART. 6 – I soci si distinguono in effettivi e onorari e l’unica differenza consiste nell’esenzione degli ultimi dal pagamento delle quote sociali.

Sono soci le persone ed enti la cui domanda di ammissione verrà accettata dal Consiglio Direttivo e che verseranno all’atto della ammissione (se effettivi) la quota di associazione che verrà annualmente stabilita dal Consiglio.

I soci che non avranno presentato per iscritto le loro dimissioni entro il 30 (trenta) ottobre di ogni anno saranno considerati soci anche per l’anno successivo ed obbligati al versamento della quota annuale di associazione.

ART. 7 – La qualità di socio si perde per decesso, dimissioni e per morosità o indegnità: la morosità verrà dichiarata dal Consiglio; la indegnità verrà sancita dalla assemblea dei soci.

ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

ART. 8 – Sono organi dell'Associazione:

- l'assemblea generale dei soci;
- il Consiglio Direttivo;
- i revisori dei conti.

ASSEMBLEE

ART. 9 – I soci sono convocati in Assemblea dal Consiglio direttivo almeno una volta all'anno entro il 30 settembre mediante comunicazione scritta diretta a ciascun socio contenente l'ordine del giorno, almeno trenta giorni prima di quello fissato per l'adunanza. L'Assemblea deve pure essere convocata su domanda firmata da almeno un decimo dei soci a norma dell'articolo 20 Cod. Civ. L'assemblea può essere convocata anche fuori della sede sociale.

ART. 10 – L'Assemblea delibera sul bilancio consuntivo e preventivo, sugli indirizzi e direttive generali dell'associazione, sulla nomina dei componenti il Consiglio direttivo e il Collegio dei revisori, sulle modifiche dello Statuto e su tutto quanto a lei demandato per legge o per Statuto.

ART. 11 – Hanno diritto di intervenire all'Assemblea tutti i soci in regola nel pagamento della quota annuale di associazione (se soci effettivi).

I soci non possono farsi rappresentare in assemblea.

[Per l'elezione dei membri del Consiglio direttivo è possibile la votazione per corrispondenza.*³

ART. 12 – L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio, in mancanza dal Vice Presidente; in mancanza di entrambi l'Assemblea nomina il proprio presidente.

Il Presidente dell'Assemblea nomina un segretario e, se lo ritiene il caso, due scrutatori.

Spetta al Presidente dell'Assemblea di constatare il diritto di intervento all'Assemblea.

Delle riunioni di Assemblea si redige processo verbale firmato dal Presidente e dal segretario ed eventualmente dagli scrutatori.

ART. 13 – Le assemblee sono validamente costituite e deliberano con le maggioranze previste dall'art. 21 Cod. Civ. Anche per le deliberazioni relative alla modifica dell'atto costitutivo e dello Statuto devono essere rispettate le maggioranze previste dal 1° comma dell'art. 21 Cod. Civ.

AMMINISTRAZIONE

ART. 14 – L'Associazione è amministrata da un Consiglio direttivo composto di sette membri [di almeno tre diverse nazioni, eletti dall'Assemblea dei soci; membri ai quali vanno aggiunti i Presidenti delle sezioni. L'elezione dei sette membri avviene per otto anni, in alternanza però quadriennale di tre e di quattro membri, dimodoché nel Consiglio vi sia continuità di presenza di membri eletti. A scadenza di mandato, ciascuno dei membri eletti può essere rieletto.*^{1/2}

In caso di dimissioni o decesso di un consigliere, questi verrà surrogato dal primo dei soci non eletti.

Chi surroga i consiglieri che hanno cessato dalle funzioni anzitempo rimane in carica soltanto quel tempo per il quale sarebbe rimasto in carica il consigliere da lui surrogato.

ART. 15 – Il Consiglio nomina nel proprio seno un Presidente, un Vice Presidente, un segretario e un tesoriere.

Nessun compenso è dovuto ai membri del Consiglio.

ART. 16 – Il Consiglio si riunisce tutte le volte che il Presidente lo ritenga necessario o che ne sia fatta richiesta da almeno due dei suoi membri e comunque almeno una volta all'anno per deliberare in ordine al consuntivo e al preventivo e all'ammontare della quota sociale.

Per la validità delle deliberazioni occorre la presenza effettiva della maggioranza dei membri del Consiglio e il voto favorevole della maggioranza dei presenti; in caso di parità prevale il voto di chi presiede.

Il Consiglio è presieduto dal Presidente, in sua assenza dal Vice Presidente; in assenza di entrambi dal più anziano di età dei presenti.

Delle riunioni del Consiglio verrà redatto su apposito libro il relativo verbale, che verrà sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.

Il presidente del Consiglio Federale viene invitato a presenziare alle sedute dei Consigli Direttivi di ogni sezione al fine di rafforzare i rapporti, in sua assenza egli può inviare un rappresentante del Consiglio Federale.*¹

ART. 17 – Il Consiglio è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della associazione senza limitazioni.

Esso compila il Regolamento per il funzionamento dell'associazione, la cui osservanza è obbligatoria per tutti gli associati.

ART. 18 – Il Presidente ed in sua assenza il Vice Presidente rappresenta legalmente l'associazione nei confronti dei terzi e in giudizio, cura l'esecuzione delle deliberazioni dell'assemblea e del Consiglio; nei casi di urgenza può esercitare i poteri del Consiglio, salva la ratifica da parte di questo alla prima riunione.

ART. 19 – La gestione dell'Associazione è controllata da un Collegio dei Revisori, costituito da tre membri, eletti ogni 4 (quattro) anni dalla Assemblea dei Soci.

I Revisori dovranno accertare la regolare tenuta della contabilità sociale, redigeranno una relazione ai bilanci annuali, potranno accertare la consistenza di cassa e l'esistenza dei valori e di titoli di proprietà sociale e potranno procedere in qualsiasi momento, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo.

SCIoglimento

ART. 20 – Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'Assemblea, la quale provvederà alla nomina di uno o più liquidatori e delibererà in ordine alla devoluzione del patrimonio.

CONTROVERSIE

ART. 21 – Tutte le eventuali controversie sociali tra soci e tra questi e l'Associazione o i suoi Organi, saranno sottoposte, con esclusione di ogni altra giurisdizione, alla competenza di tre probiviri da nominarsi dall'assemblea; essi giudicheranno ex bono et aequo senza formalità di procedura.

Il loro lodo sarà inappellabile;

Il Presente Statuto entra in vigore immediatamente e sostituisce quello approvato il 27 febbraio 1975.

F.to MICHIKO HIRAYAMA

F.to Dr. PAOLO SALVELLI Notaio

Io Dr. PAOLO SALVELLI Notaio in Cremona, certifico che la presente copia, scritta su tre fogli, è conforme all'originale conservato nei miei atti e si rilascia per la parte interessata.

Cremona, 19 giugno 1979

F.to PAOLO SALVELLI Notaio.

*Il testo dello statuto è stato copiato dal testo su Carta bollata di 1979, sono state inserite le modificazioni e aggiunte decise dalle Assemblee generali, indicate con i segni |... * e il numero per la data e il luogo dell'assemblea relativa:*

1: Verona, 29 maggio 1999.

2: Firenze, 1 giugno 2007.

3: Poznań, 3 giugno 2011.

Heinrich Rumphorst, 11 aprile 2012.

